

ACC 10000/125/438

163/1/PAT

MEDALS FOR PATRIOTS

MAR. - AUG. 1945

PAT

MEDALS FOR PATRIOTS

MAR. - AUG. 1945

FILE

163/1/1907

MINUTES SHEET No. 1.

FILE

FILE

1.

Liaison Officer:

Ref (8th). Could you please discuss
from the Ministries concerned, the
present position with regard to the
medal ribbon in the poster, whether the
ribbon has in fact been produced
yet?

Officer
OK

M. P. S. G. G. G.

14 June 45.

2.

Exam over

20.

14 June 45-

M. Postley fund

8277

FILE

163/1/PAT

DATE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

2.

PAGE

(2)

MEMORANDUM FOR THE DIRECTORMEDAL FOR PATRIOTS

1. The draft of the decree authorizing the issue of a medal ribbon (as at 4B) to patriots, is at folio 3A. It stipulates:
 - (a) (Art 2) that the emblem will be paid for by the State and will be presented free of all charge to those patriots who for not less than three months, without a break, have belonged to formations recognized by the OLV or who have been wounded in action.
 - (b) (Art 4) that special authority is necessary for the wearing of this emblem, which will be issued by the Ministries of War, Navy and Air for their respective personnel and by the Ministry of Occupied Italy for civilians not belonging to the Armed Forces.
2. Col Nava was informed by phone this morning that the decree, having been signed, has now reached the office from which it goes to the press for publication in the Gazzetta Ufficiale.
3. When Dr Curcio was here on 15 June he stated that no contract had been placed for the ribbon, which could be produced by any manufacturer and bought by anyone in a shop. (See folio 2A.) This does not agree with 1 (a) above.
4. It is proposed to issue a poster, to give public notice of the award and ~~3A~~ the qualifications required. The draft received from the MOI is at 6A, and is ~~not~~ inadequate, in that it does not state what action should be taken by those who consider that they are eligible for the ribbon.
5. The Government have given us no indication of the procedure and machinery they wish to adopt to -
 - (a) decide who is eligible.
 - (b) issue the ribbon itself.
 - (c) issue the covering authority.

H. P. Raby
 M. FROM J/Comd.
 Exec. Offr.,
 Patriots Branch

29 June

5A
medal ribbon (as at 4B) to patriots, is at Folio 3A.

it stipulates: -

(a) (Art 2) that the emblem will be paid for by the State and will be presented free of all charge to those patriots who for not less than three months, without a break, have belonged to formations recognised by the OLM or who have been wounded in action.

(b) (Art 4) that special authority is necessary for the wearing of this emblem, which will be issued by the Ministries of War, Navy and Air for their respective personnel and by the Ministry of Occupied Italy for civilians not belonging to the Armed Forces.

2. Col Mava was informed by phone this morning that the decree, having been signed, has now reached the office from which it goes to the press for publication in the Gazzetta Ufficiale.

3. When Dr Curcio was here on 15 June he stated that no contract had been placed for the ribbon, which could be produced by any manufacturer and bought by anyone in a shop. (See Folio 9A) This does not agree with 1 (a) above.

4. It is proposed to issue a poster, to give public notice of the award and ~~state~~ the qualifications required. The draft received from the MOOI is at 6A, and is ~~inadequate~~, in that it does not state what action should be taken by those who consider that they are eligible for the ribbon.

5. The Government have given us no indication of the procedure and machinery they wish to adopt to -

- (a) decide who is eligible.
- (b) issue the ribbon itself.
- (c) issue the covering authority.

H. Pasby

M FROBY J/Comd.
Exec. Offr.,
Patriots Branch

29 June

L. Lygia. Director. (3)

The competent bodies of the Italian Government will transmit within

this week, the directives on how the

patriot memorial Medal should be

materially issued to patriots.

Frank/Cd.

800

1617

FILE

163/1/ear

DATE

ATTACH SHEET NO. 3

PAGE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

9277

16A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Ref : 163/1/PAT

Tel. No. 125001
Ext. 358Subject: Patriots - Insignia of honour.

13 August 1945

To : Distribution as below.

There is forwarded to you a letter Ref No. 596 received from the Ministry of Post War Assistance dated 22 July setting out the conditions on which the Insignia of honour will be issued to Patriots. Copies are in English and Italian.

Italian Military Patriot Representatives will be instructed to have the Rolls prepared immediately so as to avoid delay at a later date when the decree has been implemented.

The insignia will not of course be granted until the committees instituted by Decree D.M. of 3 May 45 n. 350 have been set up and approved of by them. All nominal rolls prepared by I.M.R.s will be placed at the disposal of the committees which will be set up in the Regions.

R.R. Griffe
R.R. GRIFFE, Colonel.,
Director,
Local Government Sub Commission.

DISTRIBUTION:

PILMONT	Region	(9)	}
DOMAGLIA	"	(11)	
VINIZIO	"	(17)	
LIGURIA	"	(6)	
KIM CORPS		(2)	}

for the attention of Patriot Officers.

Ministry of Occupied Italy (2)
Ministry of Post War Assistance (2)

4475

34-377

Translation

Copy letter from the
MINISTRY FOR POST WAR
ASSISTANCE

Rome 22 July 45.

Subject: Patriotic
insignia of honour

To: HQ Allied Commission

1. Rules as to the granting of the insignia of honour for the volunteers of liberty instituted by the Italian Government (under a D.L. No. 350 of 3/5/45 are being prepared and will be issued.
2. So that there may be as little delay as possible IAPs will, pending further instructions, prepare two nominal rolls of all those who fulfil the unmentioned conditions and are entitled to the insignia. One Roll will contain the names of Officers and NCOs in permanent service and the second Roll will contain all others. A pro forma is attached which will be used.
3. In determining those whose names should be included in the Rolls the following rules and conditions will apply:-
 - (a) All those who have gained military awards for valour in partisan action.
 - (b) All who have been wounded in action by the enemy or wounded during their partisan activity.
 - (c) (1) all those who have served North of the Gothic Line for not less than three months in an armed partisan unit, or in a C.A.P. unit regularly mobilized within the forces recognised as being under the control of C.V.I.
 - (2) all those who have served for not less than three months South of the Gothic Line in an armed partisan or C.A.P. unit regularly mobilized within the forces recognised as being under the control of C.C.I.N.
 - (d) (1) all members of S.A.P. units who have served North of the Gothic Line for not less than three months.
 - (2) all those who have been members South of the Gothic Line of the cities armed formations recognised by the C.I.N. for not less than three months.
 - (e) (1) all those who although not members of the C.I.N. units have been members of partisan units or independent citizen squads South of the Gothic Line for not less than three months.
 - (4) all those who have taken part North of the Gothic Line for a period of three months as members of a partisan command or who have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) mobilized within the C.V.I.
 - (2) all those who have been for not less than three months South of the Gothic Line members of a partisan command or attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) mobilized within the C.I.N.
 - (3) all those who, although not members of the C.I.N. units can produce sufficient documents to prove that they belonged for not less than three months South of the Gothic Line to a partisan command or have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) of independent partisan formations or of city squads.

2. So that there may be as little delay as possible in the fulfilment of the instructions, prepare two nominal rolls of all those who fulfil the unexpired conditions and are entitled to the insignia. One Roll will contain the names of Officers and NCOs in permanent service and the second Roll will contain all others. A pro form is attached which will be used.

3. In determining those whose names should be included in the Rolls the following rules and conditions will apply:-

- (a) All those who have gained military awards for valor in partisan action.
- (b) All who have been wounded in action by the enemy or wounded during their partisan activity.
- (c) (1) all those who have served North of the Gothic Line for not less than three months in an armed partisan unit, or in a G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.V.I.
- (2) all those who have served for not less than three months South of the Gothic Line in an armed partisan or G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.C.I.F.
- (d) (1) all members of B.A.P. units who have served North of the Gothic Line for not less than three months.
- (2) all those who have been members South of the Gothic Line of the cities armed formations recognised by the C.L.N. for not less than three months.
- (3) all those who although not members of the C.L.N. units have been members of partisan units or independent citizen squads South of the Gothic Line for not less than three months.
- (e) (1) all those who have taken part North of the Gothic Line for a period of three months as members of a partisan command or who have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) mobilised within the C.V.I.
- (2) all those who have been for not less than three months South of the Gothic Line members of a partisan command or attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) mobilised within the C.L.N.
- (3) all those who, although not members of the C.L.N. units can produce sufficient documents to prove that they belonged for not less than three months South of the Gothic Line to a partisan command or have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, etc.) of independent partisan formations or of city squads.
- (f) All those who remained in prison, exiled or in concentration camps for more than three months having been captured by the Nazi-Fascists for activities in connection with the partisan movement.
- (g) All those North or South of the Gothic Line who have carried out sufficiently important actions as judged by the committees which will be instituted for the recognition of the individual status.

/Shed 474.....

- 2 -

(A)

All those who fell in the war of liberation and to all those who might have been mutilated or invalidated as combatants, political prisoners or hostages and victims of reprisals by Nazis and Fascists.

(1)

All Italian citizens who have been members of partisan movements in other European countries - the competent committee in such cases being allowed to make exceptions as to the time requirements mentioned in the preceding paragraphs.

The insignia will not be granted to those who, although entitled to it as a partisan or a patriot are unworthy of it due to their political and moral behaviour.

CHIEF OF THE LANCET
PARALDO

COPIA

MINISTERO DELL'ASISTENZA POST-MILITARE
Ufficio Collegamento

Ref : 556

22 Luglio 1945

Soggetto : Distintivo Onorifico per i V.L.

All' : Allied Commission

Patriotic Branch

Ufficio Collegamento Italiano

ROMA

1. Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onorifico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L.I. del 3/5/45 n. 350.

2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, gli I.L.P.R. in attesa di ulteriori istruzioni appronteranno, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli aventi diritto, di cui uno per gli ufficiali in s.p.e. o per i sottufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

3. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati agli uffici di seguito specificati, si deve tener conto che il pre-
dotto distintivo spetta:

(a) si decorati al valor militare per i fatti d'arme partigiani;
(b) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento e feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

(c) 1. a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal G.C.I.V.;
2. a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal G.C.I.V.;

(d) 1. agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
2. agli appartenenti a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal G.C.I.V. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;

3. a coloro che a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrato nel G.C.I.V., hanno partecipato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

(e) 1. a coloro che hanno fatto parte, a nord della linea gotica, per un periodo di tre mesi in un Comando o di un servizio di comune (informazione avio-lanci, intendenze ecc.) inquadrati nell'attività del G.C.V.I.;
2. a coloro che hanno, a sud della linea gotica, fatto parte di un servizio di comune (informazione avio-lanci, intendenze ecc.) inquadrati nell'attività del G.C.V.I.;

1. Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onorifico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L. del 3/5/45 n. 350.
2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, gli I.L.R.R. in attesa di ulteriori istruzioni approntarono, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli avanzi diritto, di cui uno per gli ufficiali in g.p.s. e per i sottufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

3. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati agli uffici di seguito specificati, si deve tener conto che il pre- detto distintivo getterà:

- (a) si decorati al valor militare per i fatti d'arme partigiani;
- (b) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dispersione della loro attività partigiana;
- (c) 1. a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gariboldiana regolarmente inquadrata nella forza riconosciuta e dipendenti dal C.I.L.;
- (d) 2. a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gariboldiana regolarmente inquadrata nella forza riconosciuta e dipendenti dal C.I.L.;
- (e) 1. agli appartenenti alle formazioni S.A.R. che, a nord della linea gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
2. agli appartenenti a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.I.L. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
3. a coloro che a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrato nel C.I.L. hanno partecipato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;
- (e) 1. a coloro che hanno fatto parte, a nord della linea gotica, per un periodo di tre mesi in un Comando o di un servizio di comando (informazione avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;
2. a coloro che hanno, a sud della linea gotica, fatto parte per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.I.L.
3. a coloro che pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrato nel C.I.L. possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi, a sud della linea gotica, ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti.

/die 4473

- 2 -

- (F) a coloro che sono rilasciati in carcere, al confino o in un campo di concentramento per avere trascorsi in seguito a catture da parte di nazi fascisti per attività attinenti al movimento partigiano;
- (G) a coloro che a nord o a sud della linea gotica, hanno svolto attività ed azione di particolare importanza e contributo nelle commissioni che saranno istituite per il ricongiungimento delle unità;
- (H) ai caduti per la lotta di liberazione, e tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero tali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti;
- (I) ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, e tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera (h) abbiano riportato mutilazioni o invalidità;
- (L) a coloro che essendo cittadini italiani abbiano fatto parte di avvisi partigiani in altri stati europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti nei casi precedenti.

I distintivi non sono concessi a chi pur avendo requisiti di partigiano o di patriota, ne e' indegno per i suoi precedenti politici o morali.

IL CAPO CAMMINO
PARALDO

Allegato al foglio n.
19/7/46 del Min. Italia Occ.

no prog.	COGNOME E NOME	Pater nita	Mater nita	Luego e data di nascita	distretto militare	formazione	quali fica
	4472						

Alligato al foglio n. del
19/7/45 del Min. Italia Occupata

Nome	Pater- nita	Mater- nita	Luogo e data di nascita	Distretto militare	Formazione	quali- fica	durata di apparten- enza

475

11 AUG Recd

163/1

Translation

159

Ministry of Post War Assistance

7 August 1945

N. 88/P

Subject: Insignia of honour for the Partisans

To : Col CRIPPS,
Director of Local Government Sub Commission

ROME

11A

On a request from AC Patriots Branch, we sent to AC letter No. 596 dated 22 July last, establishing the rules by which IMPRs should compile nominal Rolls of those entitled to the insignia of honour for the Volunteers of Liberty, instituted by the Italian Government by D.L.L. of 3/5/1945 n. 350.

A D.L.L. concerning official recognition of partisan qualifications, copy of which I gave to Dr. MOSCONI, today, is being approved. We therefore consider that insignias should not be granted until the committee instituted by the above decree starts operating and judges who should be considered a partisan.

I therefore wish that you would kindly issue an instruction to IMPRs in order that their nominal rolls will be kept at the disposal of the committees which will be instituted in the regions.

The Minister

LUSSU

/lb

Col. Cripps.
I am tempted to send this to
but as instructions from this roll
and NOT as a translation of the
instructions letter. We should get an
answer forward by getting an answer
waiting for the answer. Could the answer be
you agreed. 13/8

send out original letter

4471

975



Ministero dell'Assistenza Post-bellica

IL MINISTRO

- 9 AUG 1945

Roma, 7 Agosto 1945

N.88/P.

Oggetto: Distintivo onorifico per i partigiani.-

AL COL. CRIPPS

Direttore della Sottocommissione
del Governo LocaleR O M A

Su richiesta dell'A.C. Patriots Branch, è stato inviato all'A.C. il foglio n.596 in data 22 luglio u.s., con il quale venivano stabilite le norme in base alle quali gli I.M.P.R. avrebbero dovuto procedere alla compilazione degli elenchi nominativi degli aventi diritto alla concessione del distintivo onorifico per i Volontari della Libertà istituito dal Governo italiano con D.L.L. del 3/5/1945 n.350.-

Poichè è in corso di approvazione il D.L.L. concernente il riconoscimento ufficiale delle qualifiche dei partigiani, del quale le ha rimesso copia il Dr. Moscone in data odierna, si ritiene opportuno che la concessione del distintivo non avvenga prima che le commissioni istituite dal suddetto decreto siano entrate in funzione ed abbiano giudicato chi deve essere considerato partigiano.-

La pregherei quindi di voler far dare disposizioni agli I.M.P.R. affinché gli elenchi che essi compileranno vengano tenuti a disposizione delle commissioni che dovranno essere create nelle varie regioni.

4470

IL MINISTRO

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Tel. No. 489081
Ext. 353

31 July 1945

Ref : 163/1/PAT

Subject : Patriots - Insignia of honour.

To : Distribution as below.

There is forwarded to you a letter Ref. No. 596 received from the Ministry of Post War Assistance dated 22 July setting out the conditions on which the Insignia of honour will be issued to Patriots. Copies are in English and Italian.

Italian Military Patriot Representatives will be instructed to have the Rolls prepared immediately as so to avoid delay at a later date, when the decree has been implemented.

[Signature]
R.R. CRIPPS, Colonel,
Director,
Local Government Sub Commission.

DISTRIBUTION :

PIEMONTE	Region	(9)	} for the attention of Patriot Officers.
LOMBARDIA	"	(11)	
VENEZIA	"	(17)	
LIGURIA	"	(6)	
EMILIA	"	(9)	
XIII CORPS		(2)	

Ministry of Occupied Italy (2)
Ministry of Post War Assistance (2)

~~NOT YET DESPATCHED~~

4469

Subject : Patriots
Insignia of honour

Translation

Copy letter from
the MINISTRY FOR
POST WAR ASSISTANCE
Rome 22 July 45.

To : HQ Allied Commission

1. Rules as to the granting of the insignia of honour for the volunteers of liberty instituted by the Italian Government (under a D.L.No.350 of 3/5/45 are being prepared and will be issued.
2. So that there may be as little delay as possible IMPRs will, pending further instructions, prepare two nominal Rolls of all those who fulfil the undernoted conditions and are entitled to the insignia. One Roll will contain the names of Officers and NCOs in permanent service and the second Roll will contain all others. A pro forma is attached which will be used.
3. In determining those whose names should be included in the Rolls the following rules and conditions will apply:-
 - (a) All those who have gained military awards for valour in partisan actions.
 - (b) All who have been wounded in action by the enemy or wounded during their partisan activity.
 - (c) (1) all those who have served North of the Gothic line for not less than three months in an armed partisan unit, or in a G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.V.I.
 - (2) all those who have served for not less than three months South of the Gothic line in an Armed partisan or G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.C.L.M.
 - (d) (1) all members of S.A.P. units who have served North of the Gothic Line for not less than three months.
 - (2) all those who have been members South of the Gothic Line of the cities armed formations

4468

1. Rules as to the granting of the insignia of honour for the volunteers of liberty instituted by the Italian Government (under a D.L.N. No. 350 of 3/5/45 are being prepared and will be issued.
 2. So that there may be as little delay as possible IMPRs will, pending further instructions, prepare two nominal Rolls of all those who fulfil the undernoted conditions and are entitled to the insignia. One Roll will contain the names of Officers and NCOs in permanent service and the second Roll will contain all others. A pro forma is attached which will be used.
 3. In determining those whose names should be included in the Rolls the following rules and conditions will apply:-
 - (a) All those who have gained military awards for valour in partisan actions.
 - (b) All who have been wounded in action by the enemy or wounded during their partisan activity.
 - (c)
 - (1) all those who have served North of the Gothic Line for not less than three months in an armed partisan unit, or in a G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.V.I.
 - (2) all those who have served for not less than three months South of the Gothic Line in an Armed partisan or G.A.P. unit regularly mobilised within the forces recognised as being under the control of C.C.L.N.
- (a)
 - (1) all members of S.A.P. units who have served North of the Gothic Line for not less than three months.
 - (2) all those who have been members South of the Gothic Line of the cities armed formations recognised by the C.L.N. for not less than three months.
 - (3) all those who although not members of the C.L.N. units have been members of partisan units or independent citizen squads South of the Gothic Line for not less than three months.
 - (e)
 - (1) all those who have taken part North of the Gothic Line for a period of three months as members of a partisan command or who have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, QM etc.) mobilised within the C.V.I.

-2-

(2) - all those who have been for not less than three months south of the Gothic Line members of a partisan command or attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, QM etc.) mobilised within the C.I.N.

(3) all those who, although not members of the C.I.N. units can produce sufficient documents to prove that they belonged for not less than three months South of the Gothic Line to a partisan command or have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, QM etc.) of independent partisan formations or of city squads.

(M) all those who remained in prison, exiled or in concentration camps for more than three months, having been captured by the Nazi-Fascists for activities in connection with the partisan movement.

(g) all those North or South of the Gothic Line who have carried out sufficiently important actions as judged by the committees which will be instituted for the recognition of the individual status.

(Dn) all those who fell in the war of liberation and to all those who as combatants, political prisoners or hostages, and victims of reprisals, might have been executed by nazis and fascists.

(1) all those who have been mutilated or invalidated in the war of liberation and to all those who might have been mutilated or invalidated as combatants, political prisoners or hostages and victims of reprisals by nazis and fascists.

(1) all Italian citizens who have been members of partisan movements in other European countries - the competent committee in such cases being allowed to make exceptions as to the time requirements mentioned in the preceding paragraphs.

4. The insignia will not however be granted to persons who even if they participated in the fight against fascists and Germans and fulfill the above requirements had

(1) previous to 8th September 1943 taken any action for maintaining the establishment of and for keeping the fascist regime in existence.

(2) during the days immediately following 8th September 1943 abandoned their post in the fight against the Germans without having received orders to do so.

services of a command (Intelligence, Airborne, Supplies, QM etc.) of independent partisan formations or of city squads.

(g) all those who remained in prison, exiled or in concentration camps for more than three months, having been captured by the Nazi-Fascists for activities in connection with the partisan movement.

(g) all those North or South of the Gothic Line who have carried out sufficiently important actions as judged by the committees which will be instituted for the recognition of the individual status.

(g) all those who fell in the war of liberation and to all those who as combatants, political prisoners or hostages, and victims of reprisals, might have been executed by nazis and fascists.

(1) all those who have been mutilated or invalidated in the war of liberation and to all those who might have been mutilated or invalidated as combatants, political prisoners or hostages and victims of reprisals by nazis and fascists.

(1) all Italian citizens who have been members of partisan movements in other European countries - the competent committee in such cases being allowed to make exceptions as to the time requirements mentioned in the preceding paragraphs.

4. The insignia will not however be granted to persons who even if they participated in the fight against fascists and Germans and fulfill the above requirements had

- (1) previous to 8th September 1943 taken any action for maintaining the establishment of and for keeping the fascist regime in existence.
- (2) during the days immediately following 8th September 1943 abandoned their post in the fight against the Germans without having received orders to do so.
- (3) following 8th September 1943 collaborated with the republican fascists or with the Germans
- (4) during the periods specified in (1), (2) and (3) acquired riches by illegally profiting from the general situation then existing.

-3-

- (5) been convicted of charges which are incompatible with the granting of honours and decorations.

The above rules are set out as a guide for those compiling the Rolls of partisans whom they consider are entitled to the insignia before final approval is given as to the status of any patriot concerned and his right to receive the insignia is made.

CHIEF OF THE CABINET
PAPALDO

4467

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA
Ufficio Collegamento

COPY

Ref

: 596

22 Luglio 1945

Soggetto : Distintivo Onorifico per i V.L.

All'

: Allied Commission
Patriots Branch
Ufficio Collegamento Italiano
ROMA

1. Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onorifico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L. del 3/5/45 n. 350.

2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, gli I.M.P.R. in attesa di ulteriori istruzioni approntarono, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli aventi diritto, di cui uno per gli ufficiali in s.p.e. e per i sottoufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

3. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati agli uffici di seguito specificati, si deve tener conto che il predetto distintivo spetterà:

- (a) ai decorati al valor militare per i fatti d'arme partigiani;
- (b) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento e feriti in dipendenza della loro attività partigiana;
- (c)
 - 1. a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L.
 - 2. a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L.
- (d)
 - 1. agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea gotica ebbero un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;

ALLI'

: Allied Commission
Patriots Branch
Ufficio Collegamento Italiano
ROMA

1. Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onorifico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L. del 3/5/45 n. 350.

2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, gli I.M.P.R. in attesa di ulteriori istruzioni appronteranno, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli aventi diritto, di cui uno per gli ufficiali in S.P.E. e per i sottoufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

3. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati agli uffici di seguito specificati, si deve tener conto che il predetto distintivo spetterà:

(a) ai decorati al valor militare per i fatti d'arme partigiani;

(b) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento e feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

(c) 1. a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti del C.V.I.

2. a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti del C.V.I.

(d) 1. agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, nord della linea gotica abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;

2. agli appartenenti a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.V.I. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;

3. a coloro che a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.V.I. hanno partecipato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

-2-

- (e) 1. a coloro che hanno fatto parte, a nord della linea gotica, per un periodo di tre mesi in un Comando o di un servizio di comando (informazione avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L;
2. a coloro che hanno, a sud della linea gotica fatto parte per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.
3. a coloro che pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrates nel C.L.N. possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi, a sud della linea gotica, ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti.
- (f) a coloro che sono rimasti in carcere, al confine in un campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a catture da parte di nazi fascisti per attività attinente al movimento partigiano;
- (g) a coloro che a nord o a sud della linea gotica, hanno svolto attività od azione di particolare importanza a giudizio delle commissioni che saranno istituite per il riconoscimento delle qualifiche.
- (h) si caduti per la lotta di liberazione, a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi e vittime di rappresaglie, siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti; ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere (h) abbiano riportato mutilazioni o invalidità.
- (i) a coloro che essendo cittadini italiani abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri stati europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti nei come precedenti.
4. I distintivi peraltro non saranno concessi a coloro che parteciparono alla lotta contro i fascisti e i tedeschi o soddisfino ai requisiti di cui sopra, qualora essi:
- (a) precedentemente all'8 Settembre 1943 abbiano rifiutato il mantenimento ed all'affermazione del regime fascista ed abbiano

- mando o di un servizio comando (informazioni, avio-lanci, intendenze ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.
3. a coloro che pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N. possono documentare di aver appartenuto per un periodo di tre mesi, a sud della linea gotica, ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenze ecc) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti.
- (f) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino in un campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a catture da parte di nazi fascisti per attività attinente al movimento partigiano;
- (g) a coloro che a nord o a sud della linea gotica, hanno svolto attività od azione di particolare importanza a giudizio delle commissioni che saranno istituite per il riconoscimento delle qualifiche.
- (h) ai caduti per la lotta di liberazione, e tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quelli ostaggi e vittime di rappresaglie, siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti;
- (i) ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera (h) abbiano riportato mutilazioni o invalidità.
- (l) a coloro che essendo cittadini italiani abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri stati europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti nei come precedenti.
4. I distintivi peraltro non saranno concessi a coloro che parteciparono alle lotte contro i fascisti e i tedeschi o soddisfino ai requisiti di cui sopra, qualora essi:
- (a) precedentemente all'8 Settembre 1943 abbiano rinunciato al mantenimento ed all'affermazione del regime fascista od abbiano comunque tentato di sostenerlo.
- (b) durante il periodo immediatamente successivo all'8 Settembre 1943 abbiano abbandonato i loro posti di combattimento contro i tedeschi senza averne ricevuto ordine esplicito.

-3-

- (c) successivamente all'8 Settembre 1943 abbiano collaborato con i fascisti repubblicani o con i tedeschi;
- (d) durante i periodi di tempo sopracitati si siano illecitamente arricchiti approfittando dell'eccezionale situazione del momento;
- (e) abbiano riportato condanne incompatibili con il conferimento di onorificenze e decorazioni.

Le norme di cui sopra servono da guida ai compilatori delle liste di quei partigiani considerati come avente diritto al distintivo onorifico fino a che venga loro concessa definitivamente la qualifica di patriota ed il loro diritto a fregiarsi del suddetto distintivo.

IL CAPO CABINETTO
PAPALDO

4465

Allegato al foglio n.
19/7/45 del Min. Italia G

no prog.	CORRISP. E. ROMA	Pater nita	Mater nita	Luogo e data di nascita	distretto militare	formazione

7977

Allegato al foglio n. del
19/7/45 del Min. Italia Occupata

Nome e Cognome	Paternita	Maternita	Luogo e data di nascita	distretto militare	formazione	qualifica	durata di appartenenza

13A

TO: Col CRIPPS

Medal for Patriots

Please see folio 11 A

The conditions of entitlement to the ribbon seem fair enough and the only point I have to note is in the last paragraph. It needs clarification or elimination. I prefer elimination. Political and moral grounds of behaviour should not be used for the purpose of refusing a Patriot a ribbon and medal but imprisonment for theft, assault or any other crime committed, since the right to earn the medal was completed. ^{might} But unless careful records are kept other Patriots who might err in the future would have their medal and presumably still be entitled to wear it.

I suggest that the paragraph be deleted.

The original decree provides for special authority being granted before the medal is worn but does not state that it can withdraw the right to wear it.

It may be and probably is the case that Italian Law provides for people losing the right to wear ribbons should they commit certain crimes. If this is so then the law can apply but I do not think the para should remain

27 July 45.

J. W. and L. M. May

Col Crispin has
seen & agrees.
J. W. 1/8.

4463

copy to 163/1

12A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Tel No. 439081
Ext. 358

Ref

1 August 1945

Subject : Allowance to Needy Patriots

To : R.O.s PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA VENEZIA, EMILIA Regions
(Attention of Patriots Officers).

Attention is called to DG 369 of 24 May which has just been published. This decree recognises families of patriots "Volontari della Libertà" being members of combatant units as entitled if needy to the daily allowance payable under Art. 1 of D.L. 115 of 22 Jan.

R.R. CRIPPS, Colonel,
Director,
Local Government SubCommission.

/mlc.

1402

232-276

TranslationM.O.C.I.
Liaison MG

H. 596

Subject: Insignia of honours for Volunteers of Liberty

Rome 22 July 1945

To: AC Patriots Branch
Italian Liaison, Rome

163/1

act
The rules concerning the granting of the insignia of honour for the volunteers of Liberty, instituted by the Italian Government with a D.L.L. of 3/5/45 No. 350, are being issued - *prepared and will be*

by hand

In order to proceed with the distribution of the insignia with as little delay as possible, we wish you would give the DPRs the following instructions:

Pending further instructions, prepare in agreement with local partisan authorities, two separate nominal rolls of all those who are entitled to the insignia; one roll for officers and NCOs in permanent service; the second roll for all others as by the attached proforma -

Whilst compiling the above rolls which will be forwarded to the offices to be specified later, it will be kept in mind that the above insignia will be granted to the following:

- a) to all those who have gained military rewards in partisan actions.
- b) to all those who have been wounded in action by the enemy or wounded during their partisan activity -
- c) 1st To all those who, North of the Gothic line, have served for not less than three months in an armed partisan unit, or in a G.A.P. unit regularly mobilized within the forces recognised as being under the control of C.V.L.
2nd To all those who have served for not less than three months South of the Gothic Line in an armed partisan or G.A.P. unit regularly mobilized within the forces recognised as being under the control of C.C.L.N.;
- d) 1st to all the members of S.A.P. units who, North of the Gothic Line, have served for not less than three months
2nd to all those who, South of the Gothic Line have been members of the cities armed formations recognised by the C.L.N., for not less than three months -
3rd To all those who, South of the Gothic Line, although not members of C.L.N. units have been members of partisan units or independent citizens squads for not less than three months.
- e) 1st To all those who have taken part North of the Gothic Line, for a period of three months as members of a partisan command or who have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne supplies, Q.M. etc.) mobilized within the C.V.L.
2nd To all those who, South of the Gothic Line, for not less than three months, have been members of a partisan command or attached to the services of a command (Intelligence, Airborne supplies, Q.M. etc.) mobilized with the C.L.N.
3rd To all those who, although not members of the C.L.N. units, can produce sufficient documents to prove that they belonged for not less than three months, South of the Gothic Line to a partisan command, or have been attached to the services of a command (Intelligence, Airborne Supplies, Q.M. etc) of independent partisan formations or of city squads -

4461

- 2 -

- f) to all those who remained in prison, exiled or in concentration camps for more than three months, having been captured by the Nazi-Fascists for activities in connection with the partisan movement -
- g) To all those who North or South of the Gothic Line have carried out sufficiently important actions as judged by the Committees that will be instituted for the recognition of the individual status.
- h) to all those who fell in the war of liberation, and to all those who, as combatants, political prisoners or hostages, and victims of reprisals, might have been executed by nazis and fascists;
- i) To all those who have been mutilated or invalidated in the war of liberation; to all those who in the conditions mentioned at para (h), might have been mutilated or invalidated.
- l) To all Italian Citizens, who have been members of partisan movements in other European Countries, the Competent Committee in such cases will be allowed to make exceptions to the time requirements mentioned in the preceding paras -

The insignia will not be granted to those who, although ~~entitled~~ ^{due to} entitled to as a partisan or a patriot, are unworthy of it for their ^{why not} political and moral antecedents. *behavior*.

The Chief of Cabinet.

4460

631

463/1

118

The insignia will not be granted to persons, even if they participated in the fight against fascists and Germans and have the above requirements:

- to whom previously to Sept the 8 1943 have done relevant or violent actions for the establishment and for keeping the existence of the fascist regime.
- to whom, during the days following immediately September the 8th 1943 should have abandoned their post in the fight against the Germans, unless superior orders to withdraw from the fight should have been received.
- to whom, following 8 September, 1943, should have collaborated with the republican fascists or with the Germans.
- to whom, during the above periods should have illegally acquired riches by profiting of the general situation.
- to whom should have been convicted of charges which are incompatible with the granting of honours and decorations.

The above rules will be used as a guidance whilst establishing the lists of partisans entitled to the insignia awaiting the final approval of the decree concerning the recognition of the status of patriot

2479

831

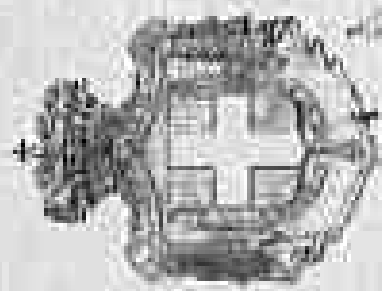
25 JUN Recd

BELLICA

Capt. di Polizia

Roma 22 luglio

1945 2a Trans.



P.O. 51

ALLIED COMMISSION

ISTERO D. D. Italia Centrale

BRANCH

Ufficio Collegamento Italiano

Ufficio Collegamento M.G.

Int. N. 596

Allegato N. 1

Registrazione N. 2

del

JAK

26/7/45

R.O.L.A.

OGGETTO: distintivo onirico per i V.I.

1- Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onirico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L.L. del 3/5/45 no 350.

2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, pregesi impartire agli I.V.P.R. le seguenti disposizioni:

3. Approntare, in attesa di ulteriori istruzioni, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli aventi diritto di cui uno per gli ufficiali in S.P.E. e per i sottufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

4. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati a gli uffici di seguito specificati si deve tener conto che il predetto distintivo spetterà:

- ai decorati al valor militare per fatti d'arme partigiani;
- a coloro che sono stati feriti del nemico in combattimento e feriti in dipendenza della loro attività partigiana;
- 1° - a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gariboldista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.I.;
- 2° - a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gariboldista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.C.I.N.;
- 1° - agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea gotica abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
- 2° - agli appartenenti a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.I.N. che abbiano un periodo mini-

mo di appartenenza di tre mesi.

Ufficio Collegamento M.G.

Dist. N. 596

Allegato N. 1

Registrazione N. 1

del

Oggetto: distintivo onorifico per i V.L.

Ufficio Collegamento Italiano

ROMA

1. Sono in corso di emanazione le norme relative alla concessione del distintivo onorifico per i volontari della Libertà istituito dal Governo Italiano con D.L.L. del 3/5/45 n. 350.

2. Allo scopo di poter provvedere alla distribuzione del distintivo nel più breve tempo possibile, pregesi impartire agli I.M.F.R. le seguenti disposizioni:

3. Approntare, in attesa di ulteriori istruzioni, d'accordo con le organizzazioni partigiane locali, due distinti elenchi nominativi degli aventi diritto di cui uno per gli ufficiali in S.O.E. e per i sottufficiali in carriera continuativa, l'altro per tutti i rimanenti, secondo lo schema allegato.

4. Nella compilazione dei predetti elenchi che dovranno essere inoltrati a gli uffici di seguito specificati si deve tener conto che il predetto distintivo spetterà:

- a) - ai decorati al valor militare per fatti d'arme partigiani;
- b) - a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento e feriti in dipendenza della loro attività partigiana;
- c) - 1° - a coloro che a nord della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L.;
- d) - 2° - a coloro che a sud della linea gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.O.L.N.;
- e) - 1° - agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea gotica abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
- f) - 2° - agli appartenenti a sud della linea gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi;
- g) - 3° - a coloro che a sud della linea gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N. hanno partecipato un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

7458

- e) - lo - a coloro che hanno fatto parte, a nord della linea gotica, nel un periodo di tre mesi in un comando o di un servizio di comando (informazione, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;
- 2° - a coloro che hanno, a sud della linea gotica, fatto parte per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazione, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;
- 3° - a coloro che, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrati nel C.V.L., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi, a sud della linea gotica, ad un comando o ad un servizio di comando (informazione, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti.
- f) - a coloro che sono rimasti in carcere, al confine, od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazifascisti per attività attinenti al movimento partigiano;
- g) - a coloro che, a nord o a sud della linea gotica, hanno svolto attività od azione di particolare importanza e giudizio delle commissioni che saranno istituite per il viceprescindente delle qualifiche;
- h) - ai caduti per la lotta di liberazione, a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi e vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti;
- i) - ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera h), abbiano riportato mutilazioni o invalidità;
- l) - a coloro che essendo cittadini italiani abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri stati europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti nel comma precedente.
- ~~I~~ I distintivi non sono concessi a chi, pur avendo i requisiti di par-tigiano o di patriota, ne è indegno per i suoi precedenti politici o morali.

IL CAPO DI CAMMINO

Lapolda

S. Sanna per la 4 in S. S.

Allegato al foglio n° del 19
del Min. Italia Occupata

n° prog.	COGNOME E NOME	pater- nità	maternità	luogo e data di nascita	distretto militare	formazione	quali- fica

L577

Allegato al foglio n° del 19/7/45
del Min. Italia Occupata

COGNOME	pater- nità	maternità	luogo e data di nascita	distretto militare	formazione	quali- fica	durata di appartenenza

4413x

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.

15 Jul 45.

AC/4010/L

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.81 of 7 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR
SUB-COMMISSION
CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a)

Finance
Labour(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.343 of 26 April 1945.

Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50' to 100 percentage of disability.

(b)

Transportation
Public Safety(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 25 May 1945.

Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c)

Land Forces
Navy(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.345 of 31 May 1945.

Constituting a Defense Committee.

(d)

Land Forces
Navy(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.346 of 31 May 1945.

Functions of the Chief of General Staff.

(e)

Finance
Local Government(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.347 of 7 June 1945.

Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries general to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(f)

Education.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.348 of 14 June 1945.

Matriculation and qualification examinations to be held in Institutes of secondary education by students who were unable to take courses or take

SUB-COMMISSION
CONCERNED

the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a)
Finance
Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 343 of 26 April 1945.
Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50 to 100 percentage of disability.

(b)
Transportation
Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 344 of 25 May 1945.
Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c)
Land Forces
Navy
Air Forces
(d)
Land Forces
Navy
Air Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 345 of 31 May 1945.
Constituting a Defense Committee.

(d)
Land Forces
Navy
Air Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 346 of 31 May 1945.
Functions of the Chief of General Staff.

(e)
Finance
Local Government
(f)
Education.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 347 of 7 June 1945.
Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries General to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 348 of 14 June 1945.
Matriculation and qualification examinations to be held in Institutes of secondary education by students who were unable to take courses or take examinations for racial reasons or other serious motives due to the state of war. 6456

(g)
Education

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 349 of 14 June 1945.
Rules for a special session of qualification examinations to be held for University teaching positions.

(h)
Local Government
(Patriot Branch)

(h) Decree of the Lieutenant General No. 350 of 3 May 1945.
Introducing a badge of honour for the "Volontari della Libertà" patriots.

translation
at 3A

- (i) Decree of the Lieutenant General No. 351 of 24 May 1945.
Modifying Art. 18 of the Charter for the "Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II" in Naples.
- (j) Decree of the Lieutenant General No. 352 of 24 May 1945.
Raising the limits for sundry expenses.
- (k) Decree of the Lieutenant General/12 April 1945.
Appointment of the High Commissioner for returned soldiers.
- (l) Decree of the Lieutenant General 22.3 May 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Latina.
- (m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.
Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.
- (n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.
Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunzi legali" of the Province of Rome.
- (o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No. 868 of 13 June 1945.
- (p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).
- (q) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting the Commissioner liquidator and a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Albano Laziale.
- (r) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Appointing a Commissioner liquidator for the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.
- (s) Ministerial Decree of 26 June 1945.

(i)
Education

(j)
Land Forces
Finance

(k)
Land Forces

(l)
Public Health

(m)
Shipping
Navy

(n)
Finance

(o)
Industry
Commerce
Finance

(p)
Agriculture

(q)
Finance

(r)
Industry

(s)

returned soldiers.

- (l) Decree of the Lieutenant General of 13 May 1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Latina.

- (m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.

Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.

- (n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.

Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunzi legali" of the Province of Rome.

- (o) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No. 868 of 13 June 1945.

- (p) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).

- (q) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting the Commissioner liquidator and a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Albano Laziale.

- (r) Ministerial Decree of 20 June 1945.

A. appointing a Commissioner liquidator for the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

- (s) Ministerial Decree of 26 June 1945.

Authorizing the "La Previdente Vita" Insurance Company with seat at Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

NOTE :- RCs, SCACs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday.

(l)

Public Health

(m)

Shipping
Navy

(n)

Finance

(o)

Industry
Commerce
Finance

(p)

Agriculture

(q)

Finance

(r)

Industry

(s)

Finance

23 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

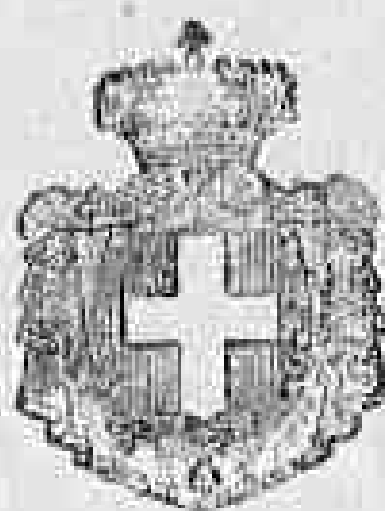
J. E. Behrens
J. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

4455

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 81

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 600 • semestrale . . . 300 • trimestrale . . . 200 Un fascicolo . . . 8	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 1.200 • semestrale . . . 700 • trimestrale . . . 400 Un fascicolo . . . 20	In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 • semestrale . . . 200 • trimestrale . . . 120 Un fascicolo . . . 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »			(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 • semestrale . . . 200 Un fascicolo . . . Prezzi vari		All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800 • semestrale . . . 400 Un fascicolo . . . Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 343.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione

Pag. 1011

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.

Istituzione del Comitato di difesa

Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.

Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale.

Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna

Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di Istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami

Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza

Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 350.

Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti e Volontari della Libertà

Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 351.
Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli

Pag. 1015

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese.

Pag. 1016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci.

Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina

Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante ».

Pag. 1017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunci legali della provincia di Roma

Pag. 1017

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 868

Pag. 1018

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale

Pag. 1018

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta)

Pag. 1019

1910

7-7-1945 GAZZETTA UFFICIALE DEL REame ITALIA - N. 81

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Pag. 1019

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

Pag. 1020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avvisi di rettifica Pag. 1020

Media dei titoli Pag. 1020

Ministero dell'interno: Bollettino biennale del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 Pag. 1021

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona Pag. 1021

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno Pag. 1021

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa Pag. 1021

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 22 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cardalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania Pag. 1021

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1021

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 7 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa.

(348)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 aprile 1945, n. 343.

Corrispondenza di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REame

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per la marina e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, che abbiano un grado di inabilità permanente in forma definitiva dal 50 % al 100 % è dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione corrisposta dall'Istituto o dalle Casse predette.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %: lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %: lire duecento cinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %: lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili e sarà ripartito fra i componenti del nucleo in proporzione dell'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedoveabili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno sarà corrisposto a rate anticipate mensili.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per i trasporti e di quello per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'Industria, commercio e lavoro, sarà provveduto ad estendere, con le modificazioni che potranno essere ritenute opportune, il beneficio dell'assegno temporaneo di carovita, di cui all'articolo precedente, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, sono autorizzati a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'art. 1, delle somme amministrative in conto degli assegni stessi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLMI
— CERABONA — CEVOLOTO —
DE COURTEN — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'attribuzione a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1945, numero 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1945, n. 745, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economici a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;

Visto il R. decreto legge 17 luglio 1921, n. 1327, con norme per la responsabilità delle aziende tramviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;

Visto il R. decreto legge 29 gennaio 1922, n. 40, con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di balzo sui trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi è trovato a viaggiare su pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione sprovvisto di documento di viaggio, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e di una soprattassa di pari importo con un minimo di L. 100 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e per gli autoservizi di linea. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata quando non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Chi è trovato a viaggiare sui pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per classe inferiore a quella occupata, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una soprattassa di pari importo con un minimo di L. 70 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 40 per le tramvie e per gli autoservizi di linea.

L'importo della soprattassa, detratto quanto dovuto all'azienda ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

In tutti i casi in cui, per fatto dei viaggiatori, ha luogo una esazione durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.

Art. 2.

Chi viaggia sui pubblici servizi di trasporto urbani sprovvisto di documento di viaggio o con documento non regolare o scaduto, è assoggettato al pagamento di una soprattassa di L. 30.

L'importo della soprattassa è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

E' abolita per i servizi di trasporto urbani la pena di cui all'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275.

Art. 3.

Restano ferme le norme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano presso ciascuna azienda di trasporto i casi di irregolarità di viaggio non previsti dagli articoli che precedono.

Art. 4.

I funzionari del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la vigilanza ad essi attribuita sui servizi di trasporto in concessione, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI —
PRESENTI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10. — FRASCA

1012

7-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 81

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.

Istituzione del Comitato di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per l'Italia occupata;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito transitoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di difesa:
quale presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dal Capo di Stato Maggiore generale;
quali membri: i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, assistiti dai rispettivi Capi di Stato Maggiore; il Ministro per l'Italia occupata. Altri Ministri possono essere chiamati dal Presidente del Consiglio per questioni attinenti alla loro rispettiva competenza;
quale segretario: un sottosegretario di Stato militare, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le conclusioni del Comitato di difesa sono sottoposte dal suo presidente al Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLMI —
CASATI — DE COURTEN — GASPARETTO —
RUINI — SOCCIMARRO

Visto, *H. Guardasigilli*: TURPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 9. — FUSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.

Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1941, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 1941, n. 1507, recante modificazioni alle disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali di Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.

I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata hanno l'obbligo di tenerlo informato, tramite i rispettivi Ministri, sulla materia da essi trattata che possa comunque interessare la sua attività.

Art. 4.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica) da lui scelto.

L'ufficio è composto, oltre che dal capo ufficio, da nove ufficiali delle tre Forze armate, designati, nella proporzione di tre per ciascuna Forza, dal rispettivo Ministro.

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata.

Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 4, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha alle dipendenze l'ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o colonnello, due ufficiali).

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovrintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

Art. 8.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 9.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI —
CASATI — DE COURTEN — GASPARETTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 50;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai Prefetti del Regno, nominati segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, è assegnata un'indennità di comando di L. 4000 lorde mensili.

Art. 2.

Per il pagamento di detta indennità sarà provveduto inserendo appositi capitoli nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sottorubrica, rispettivamente, dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1927, n. 2187;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
I giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla guerra si siano trovati, per uno o più anni, nella impossibilità di frequentare i regolari corsi

di istruzione media e di sostenere gli esami prescritti per il passaggio da uno ad altro grado di scuola, potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione dell'anno 1944-1945, sempre che dal conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie inferiori, o, in mancanza di tale titolo, dall'età di dieci anni, sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore alla durata normale degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno dal conseguimento del titolo richiesto per l'accesso all'istituto medio superiore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

ROMANI — ARMANDO REIZ — SOVERI

Visto, il Guardasigilli: TURPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 5. — FUSCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1945, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1502, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sancito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel corrente anno 1945 può essere indetta una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per materie corrispondenti agli insegnamenti costitutivi delle Facoltà, da stabilirsi dal Ministro, entro, circa le singole materie, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore stabilisce, per ciascuna materia, il numero massimo delle libere docenze da assegnare.

Art. 2.

Il giudizio di merito sui candidati è dato per ciascuna materia da una Commissione nominata dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materie affini.

Oltre i tre commissari, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

Art. 3.

Le relazioni e i verbali della Commissione sono inviati al Consiglio superiore, che dà il suo parere sulla regolarità degli atti.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione della abilitazione sono prese a semplice maggioranza, il Consiglio superiore esamina gli atti anche nel merito.

Art. 4.

Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per la specie e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per la modalità di concessione dell'abilitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1502.

Art. 5.

Per la partecipazione alla sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza, i candidati debbono versare all'Esercizio una tassa di L. 2500.

Tale tassa tiene luogo del contributo contemplato dall'art. 119 del detto testo unico e dall'art. 56 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Rientrano in tale tassa le tasse previste dall'art. 124 del testo unico per il conferimento o per l'esercizio della libera docenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

ROMANI — ARMANDO REIZ —
PIEMONTE — SOVERI

Visto, il Guardasigilli: TURPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 7. — FUSCA

Traduzione al (3°).

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 350.
« Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti e Volontari della Libertà ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1941, n. 395;

Ritenevamo l'opportunità di accordare ai patrioti e Volontari della Libertà, in riconoscimento delle benemerite e acquisite verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, uno speciale distintivo di onore;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.

Art. 3.

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di trentasette millimetri di color « rosso sofforino » bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali. Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dal Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

RONCHI — SUCCHIMARCO — SOLERI
— CASATI — DE CORTES —
GASPAROTTO

Visto il Guardasigilli: TURISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12. — FUSCA

Distintivo onorifico per i patrioti
« Volontari della Libertà »



DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1915, n. 351.
Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebiano « Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, che approva lo statuto dell'Istituto Froebiano « Vittorio Emanuele II » di Napoli;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2392;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che non si è mai proceduto all'applicazione pratica dell'art. 18 del menzionato R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, in quanto le funzioni di segretario delle scuole vennero espletate dal 1924 in poi da elementi avventizi;

Considerata la opportunità di assicurare all'Istituto la continuità del servizio di segreteria mediante la stabilità del personale attualmente addetto, che ha già dato prova di capacità;

Considerata la opportunità di accordare al personale di segreteria dell'Istituto attualmente in servizio un adeguato riconoscimento per l'opera finora prestata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebiano « Vittorio Emanuele II » di Napoli, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, quanto concerne la nomina del segretario delle scuole è modificato nel modo seguente:

« Al posto di segretario delle scuole si provvederà con concorso interno per titoli e con esenzione dei limiti di età. Il concorrente dovrà aver disimpegnato almeno da quattro anni le funzioni di segretario delle scuole ».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo è valida per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo il termine di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

ARANCIO RUZZI

Visto il Guardasigilli: TURISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — FUSCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2449, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 536, che apporta modifiche al suddetto regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 451;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal R. decreto 3 aprile 1942, n. 536, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 172. — Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

L'importo dei lavori di cui alla lettera a) non può, per uno stesso lavoro, eccedere la somma di L. 10.000 elevabile a L. 20.000 previa autorizzazione del Ministero;

L'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera b) non può, per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 30.000 elevabile a L. 60.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

I limiti delle spese specificate alle lettere g) ed i) vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

Le spese specificate alle lettere h), l), m) non possono per uno stesso titolo eccedere L. 20.000 ».

« Art. 174. — I lavori e le provviste di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 171 sono ordinati esclusivamente dal direttore o da chi ne fa le veci, ed eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 l'urgenza deve essere sempre riconosciuta e dichiarata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti amministrativi ».

« Art. 175. — Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 il direttore, sempre quando sia pos-

sibile, deve indire una gara fra più ditte idonee. Se l'urgenza eccezionale dei lavori o delle provviste lo richieda, la gara può essere svolta verbalmente od anche omessa.

Dell'avvenuta gara e conseguente aggiudicazione, oltre a tenerne nota nel registro degli atti di amministrazione, doversi fare menzione nelle fatture o note di pagamento, indicandovi le ditte interpellate e le offerte ricevute.

Nel caso in cui la gara non sia indetta, il direttore con apposita dichiarazione da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione, deve specificare i motivi. Copia dell'atto amministrativo dovrà essere allegata alla relativa fattura ».

« Art. 177. — Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere compilate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse al pagamento.

Ogni fattura o nota di provvista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a lire 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a lire 4000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di lire 10.000 se riguardanti lavori, e lire 30.000 se riguardanti provviste (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERA

Visto, il Guardasigilli: TURPIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 1. — FUSCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto Part. I, comma secondo e terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ercole Chiri è nominato Alto Commissario aggiunto per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945

Registro Presidenza n. 4, foglio n. 65. — EMASDEL

(1014)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 maggio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto Part. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1944-1946 i signori:

Dott. De Matteis Giovanni Battista, medico chirurgo;

Dott. Rossetti Vincenzo, medico chirurgo;

Dott. Fanelli Onorio, pediatra;

Comm. dott. Santoro Emilio, esperto in materia amministrativa;

Marchese Bisleti Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945

Registro n. 6, foglio n. 257.

(1015)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Piera del Levante ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e della data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca « Esperia », di stazza lorda tonn. 25,09, iscritta al n. 832 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 17 del 16 marzo 1945;

Motopeschereccio « Piera del Levante », di stazza lorda tonn. 27,16, iscritto al n. 935 del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 19 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COERTIS

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1945.

Registro Marina n. 5, foglio n. 257.

(996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 584, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 28 agosto 1934)

col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1943) col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dello aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6, 25 e 32 del decreto Ministeriale 17 luglio 1933;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1944 la tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1933, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 210 per ogni anno, di L. 120 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 5.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 4 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 la tariffa di cui all'articolo precedente è ulteriormente modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 250 per ogni anno, di L. 175 per ogni semestre e di L. 90 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 7.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 8 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1944, l'art. 32 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1933, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso « a forfait » per le spese dei locali, d'illuminazione, stipendi e gratificazioni al personale, nonché per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 25 % delle riscossioni effettuate durante ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

P. Il Ministro per l'Interno
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOGNET

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 868.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

IN CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2182, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940, recante modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la misura del contributo, di cui alla lett. b) dell'art. 1 della legge anzidetta, dovuto dalle aziende cartarie all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 413/R-I, in data 28 febbraio 1945, con la quale la misura del suddetto contributo, a decorrere dal 1° marzo 1945, è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945, è ridotto dal 10 per cento al 2,50 per cento il contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno).

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o impiegate, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro
per l'Industria, il commercio e il lavoro
GROSSI

Il Ministro per le finanze
PESENTI
(1000)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1766;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 dicembre 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1939, con il quale il dott. Carlo Paoletti venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Carlo Paoletti di Ulisse, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale il sig. avv. Nicola Giuseppe Coronati su Rodolfo, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati, il dott. Fortunato Alvaro Salustri di Giuseppe è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1938, con il quale i signori cav. Cannada Salvatore fu Francesco, cav. Alberti Antonino fu Salvatore e Accardi ing. Camillo di Paolo vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 30 giugno 1938, con il quale il cav. avv. Janul Vincenzo venne nominato membro dell'azienda predetta in sostituzione dell'ingegnere Accardi Camillo;

Considerato che i predetti membri del Comitato di sorveglianza sono dimissionari ed occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. Cannada Salvatore, cav. Alberti Antonino, cav. avv. Janul Vincenzo, i signori dott. Vancheri Giovanni di Arcangelo, Calò dott. Francesco di Silvio e Antronico prof. Rocco fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale sono posti in liquidazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Considerato che, a norma dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale sopra citato, deve provvedere alla nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rosario Villani è nominato commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

(1003)

Il Ministro: GROSCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 906, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 173, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

- I - Vita intera a premio vitalizio;
- II - Vita intera a premio temporaneo;
- III - Temporanea a premio annuo;
- IV - Dotale con controassicurazione a premio annuo;
- V - Mista a premio annuo;
- VII - Termine fisso a premio annuo;
- VIII - Doppia mista a premio annuo;
- IX - Simultanea a premio annuo;
- XV - Mista senza visita medica a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la facoltà:

VI - Mista a premio decrescente;

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

- XI - Capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione;
- XII - Capitale differito a premio annuo, con controassicurazione;
- XIV - Mista a capitale decrescente, a premio annuo;
- 4 % sul premio unico per le tariffe:
- V - Mista a premio unico;
- X - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 26 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 700 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 38 — il nominativo *Innocenti Eugenio* riferibile, alla ricevuta n. 26, deve intendersi rettificato in: *Innocenti Eugenio*.

(1007)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite semestrali — pubblicato a pagina 711 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 38 — il numero d'iscrizione 44572 riferibile al nominativo *Rivelli Roberto*, deve intendersi rettificato in: 44572.

Inoltre il nominativo *Cargida* riferibile ai certificati di rendita 5 % del 1906, 1907 e 1908, deve intendersi rettificato in: *Cargido*.

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 luglio 1945 - N. 148

Rendita 3,50 % 1906	L.	144,20
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,20
Id. 5 % 1935		98,10
Redimibile 3,50 % 1934		91,60
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligazioni Venezia 3,50 %		98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)		98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,60

Media dei titoli del 4 luglio 1945 - N. 149

Rendita 3,50 % 1906	L.	142 —
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,00
Id. 5 % 1935		97,90
Redimibile 3,50 % 1934		91,60
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligazioni Venezia 3,50 %		98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)		98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,60

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 150

Rendita 3,50 % 1906	L.	142,50
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3 % lordo		73,20
Id. 5 % 1935		97,80
Redimibile 3,50 % 1934		91,60
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligazioni Venezia 3,50 %		98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)		98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,60

7-7-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 81

1021

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1945

REGNO D'ITALIA				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA				
Bollettino bimensile del bestiame n. 3				
dal 1° al 15 febbraio 1945				
PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallone o pescoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Carbuncolo ematico				
Bari	Alberobello	B	—	1
Brindisi	Mesagne	O	—	1
Foggia	Lucera	E	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Alatri	B	2	—
Reggio Calabria	San Lorenzo	O	—	1
Rieti	Poggio Molino	O	—	1
Salerno	Aversa-Locarno	O	1	—
Terni	Acquasparta	O	—	1
Viterbo	Cellese	B	—	1
			3	8
Spa epizootica				
Avezzano	Calvi	B	4	—
Id.	Moia De Sanctis	B	1	—
Id.	Rocca San Felice	B	12	—
Id.	San'Angelo de' Lombardi	B	13	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	S	9	—
Id.	Troia de' Lombardi	B	1	—
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	B	3	—
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bari	B	2	—
Id.	Giulio del Colle	B	38	—
Id.	Molfetta	B	7	—
Id.	Polignano	B	—	2
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	2
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Spezzano Albanese	B	—	10
Id.	Taranto Castello	B	2	—
Id.	Fuochio	B	—	2
Firenze	Ferrandina	B	4	—
Matera	Id.	E	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	—	—
Id.	Rotondella	B	—	1
Id.	Aliphan	B	—	1
Napoli	Nola	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Acerno	B	—	1
Potenza	Agabus	B	—	1
Sassari	Arzachena	B	—	7
Id.	Berchidda	B	—	1
Id.	Perugas	B	—	1
Id.	Sedini	B	—	2
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Id.	Tula	B	—	1
Taranto	Massafra	O	1	—
Id.	Taranto	R	1	1
			155	34
Malossano dei suini				
Avezzano	Allo del Sabato	—	—	—
Id.	Calvano	—	1	—
Id.	Gesualdo	—	3	—
Id.	Lioni	—	—	6
Bari	Butignano	—	—	1
Matera	Pernatola	—	1	—
Id.	Grassano	—	1	—
Id.	San Mauro Forte	—	—	1
Id.	Id.	—	1	—
Siracusa	Rosolini	—	14	8
Peste e scotticizia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	—	1	2
Id.	Montefiore Ciso	—	—	1
Id.	Porto San Giorgio	—	—	1
Avezzano	Allo del Sabato	—	9	12
Id.	Calvi	—	17	—
Id.	San Martino Valle	—	24	3
Id.	Candina	—	—	—
Benavento	Cerrito Samita	—	—	1
Id.	Apice	—	—	2
Id.	Buonalbergo	—	—	2
Id.	Abbasanta	—	1	4
Cagliari	Ardanti	—	—	1
Id.	Chitarrza	—	—	1
Id.	Iglesias	—	—	1
Id.	Morgongiori	—	—	1
Id.	Neoneli	—	—	10
Id.	Villalidro	—	2	1
Id.	Id.	—	2	—
Id.	Furci	—	3	—
Id.	Gissi	—	2	—
Id.	Elisei	—	11	—
Id.	Vasto	—	—	—
Cosenza	Albidona	—	3	—
Id.	Campagna	—	—	2
Id.	San Lorenzo Bellizzi	—	4	—
Id.	Torano Castello	—	3	—
Id.	Volturno	—	4	—
Foggia	Lucera	—	—	1
Id.	Cerignola	—	—	—
Id.	Foggia	—	—	—
Id.	Borre	—	2	—
Id.	Monteleone	—	2	—
Id.	Cognano Varano	—	1	—
Id.	Ossana	—	17	—
Id.	Monte Sant'Angelo	—	—	—
Id.	Trivigliano	—	—	—
Frosinone	Borore	—	—	—
Nuoro	Dorgali	—	—	—
Id.	Mamulada	—	—	—
Id.	Nuoro	—	—	—
Id.	Orgosolo	—	—	—
Id.	Talana	—	—	—
Id.	Gairo	—	—	—
Roma	Roma	—	—	—
Id.	Velletri	—	—	—
Sassari	Alghero	—	—	—
Viterbo	Viterbo	—	—	—
			121	82
Morva				
Foggia	Foggia	E	—	1
			—	1

Saggio: *Nabbia*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Roma					<i>Agalassia contagiosa delle pecore e capre</i>				
L'Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—	Lece	Campi Salentina	O Cap	1	—
Id.	Cassoli	O	1	—	Roma	Frascati	O	—	1
Id.	Orte	O	1	—	Id.	Palombara	O	—	1
Id.	Carpelle Calvisio	O	1	—	Taranto	Grottaglie	O Cap	2	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—				8	2
Id.	Monterotondo	O	1	—	<i>Aborto epizootico</i>				
Id.	Prata d'Anagnina	O	1	—	Lucca	Porcari	R	—	1
Id.	Fregene	O	1	—	Salerno	Pisciotta	O	4	—
Id.	Secinara	O	1	—				4	1
Id.	Barate	O	—	1	<i>Yakuza ovina</i>				
Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1	Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Caluso	O	—	1	Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	Capestrano	O	—	1	Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Collepietra	O	—	1	Id.	Torchiarolo	O	4	—
Id.	Castelnuovo Calvisio	O	—	1	Lece	Lece	O	14	—
Lazio	Priverno	O	1	—	Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—	Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Littoria	O	6	—	Id.	Sarbo	O	3	—
Matera	Ferrandina	O	1	—	Id.	Trepuzzi	O	1	—
Id.	Irsine	O	1	—	Taranto	Castellana	O	2	—
Id.	Miglianico	O	1	—				26	—
Potenza	Calvello	O	3	—	<i>Setticimia emorragica</i>				
Id.	Melfi	O	6	—	Sassari	Bessude	S	—	1
Id.	Picerno	O	—	1	Id.	Nulvi	S	1	—
Id.	Tile	O	—	1	Id.	Siligo	S	1	—
Id.	Tolve	O	—	1				2	1
Rieti	Rieti	O	—	1	<i>Difterite aviaria</i>				
Id.	Teano	O	1	—	Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Id.	Stimigliano	O	—	1	Id.	Montefiore Aso	P	—	1
Id.	Amatrice	O	—	1	Id.	Amandola	P	7	—
Roma	Allumiere	O	1	—	Sassari	Sassari	P	1	—
Id.	Artina	O	1	—				9	3
Id.	Bracciano	O	1	—	<i>Peste aviaria</i>				
Id.	Campagnano	O	—	1	Ascoli Piceno	Amandola	P	7	—
Id.	Castelluccio di Porto	O	1	—	Id.	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Cerveteri	O	3	—	Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Civita Vecchia	O	4	—	Id.	Comunanza	P	2	—
Id.	Colchester	O	—	1	Id.	Forco	P	3	—
Id.	Flaminio	O	1	—	Id.	Montefortino	P	2	—
Id.	Lernano	O	—	1	Id.	Montegibbio	P	5	—
Id.	Nazzano	O	1	—	Id.	Ponzano di Fermo	P	—	1
Id.	Nerola	O	1	—	Id.	Ripatransone	P	1	—
Id.	Poli	O	—	1	Id.	Verucola	P	—	2
Id.	Pomezia	O	—	2				25	6
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—	<i>Tarango tracheite infettiva dei polli</i>				
Id.	Roma	O	1	5	Avellino	Gesualdo	P	8	3
Id.	Sacrofano	O	1	—	Id.	Frigento	P	18	7
Id.	Tolfa	O	2	—	Id.	Lioni	P	—	21
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—	Id.	Starno	P	5	—
Salerno	Sanza	O	—	2	Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	64	3
Id.	Buonabitacolo	O	—	1	Chieti	Palomoli	P	2	—
Id.	Casalutto Spartano	O	—	2	Id.	Monteferrante	P	10	—
Taranto	Castellana	O	2	—	Tera	Tera	P	1	—
Id.	Giulosa	O	1	—				108	24
Terni	Ferentillo	O	1	2					
Viterbo	Rieda	O	—	1					
Id.	Farnese	O	1	—					
Id.	Ischia di Castro	O	1	—					
Id.	Montalto di Castro	O	1	2					
Id.	Monterotondo	O	1	—					
Id.	Orte	O	—	1					
Id.	Viterbo	O	1	—					
			102	104					

1024

7-7-1945 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 81

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1945 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Con cas. di malattia		
		Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonello ematico	9	10	11
2	Alta epizootica	9	32	189
3	Mattrossino dei suini	4	9	22
4	Peste e setticemia dei suini	12	45	203
5	Morva	1	1	1
6	Carbunclo criptococcico	17	59	134
7	Rabbia	9	11	11
8	Tirotona	18	118	196
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5

MALATTIE	Con cas. di malattia		
	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
10 Aborto epizootico	2	2	5
11 Valuto ovino	4	10	36
12 Setticemia emorragica	1	3	3
13 Differite aviaria	2	4	12
14 Peste aviaria	1	10	30
15 Laringo tracheite infettiva dei polli	3	8	142

R, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina;
E, equina; P, poliana; Can, canina; Fel, felina.

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, l'ing. Amleto Giustini.

(1004)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno, l'ing. Domenico Terrasini.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acque Cardinali» in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 31 giugno 1945 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acque Cardinali» in agro di Canicattì Ragusa (Siracusa) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi il 28 marzo 1943.

(991)

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fon- diario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Bian- cavilla, provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1945 sono state appro-
vate, ai termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1934, n. 215,
le modifiche degli articoli 29 e 42 dello statuto del Consorzio
di miglioramento fondiario di Cartalemmi e Fontanavecchia,
in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

(1001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286 (Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suddetta linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRETAGNE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(1025)

GIORITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELLE, gerente

163/1

R.H.

MINUTES OF MEETING HELD ON FRIDAY 15 JUNE 45
BETWEEN LT COL E.H. WHITE AND DR. CURRIE

F609/6/24/1

Dr. CURRIE

referred to Allied Commission letter 121/15/45 of 12 Jun 45, and handed the reply showing how the criticisms and comments had been met. He asked whether the decree could now be issued, and was informed that his letter would be studied and a reply sent.

Dr. CURRIE

said that the decree authorizing the issue of a medal to patriots had been passed, and was in course of issue. No contract for the manufacture of the ribbon had been granted; it was open to any manufacturer to make the ribbon, and any person could buy it in the shops. Lt Col WHITE enquired what means of distribution was in contemplation and was informed that there were none. He pointed out that Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Patriots' Welfare Committee) might be a satisfactory channel of distribution. J/Comm WHITE enquired whether the poster informing patriots of the steps that they should take to obtain a ribbon, had yet been printed and was informed that as no decision had been reached yet with regard to the distribution of the medal it had not been possible to prepare the poster.

Dr. CURRIE

referred to alleged shortage of notes in currency. In reply to enquiry he said that the principal designations short were the smaller ones, in particular those for 100 lire and 500 lire. Lt Col WHITE said that he had already spoken to the Finance and Commission on the matter and they would take steps to ensure that there were no deficiencies.

Dr. CURRIE

said that the Under-Secretary of State proposed to go to Milan on a Monday. A point which was causing him particular concern was the insufficiency of sleeping accommodation. He asked whether Allied Commission could place accommodation at the disposal of patriots. Lt Col WHITE said that administrative details such as that were a matter for the Regional Commissioner on the spot. Perhaps the Under-Secretary of State would find time to discuss the matter with the Regional Commissioner when he was in Milan.

Dr. CURRIE

then referred again to the decree authorizing payment of bonuses to patriots and asked whether the same might now be published, and was informed that he would have a reply as soon as the Ministry's letter had been studied.

4453

6.

Extract from Col. Wright's report 7-0-78, RMA 4 115/101
The issue of the needed ribbon is pressed by this Region. I learn that it would not be difficult to have it made in the North either in Milan or Turin. This must be taken up with MOOI again and pressed, furthermore the suggested poster for display in Patriot offices should be issued as soon as possible.

ACTION

4452

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Tel. No. 489081
Ext. 321

10 May 1945

Ref : 121/6/PAT

Subject : Patriot Medal

To : 15 Army Group - G-5 Section.

Ref conversation Lt.Col. Percall - Lt.Col. Craig,
10 May 1945.

Herewith duplicate copy of our 121/6/PAT of 3 May 45.

SA

P. CRAIG,
Lt.Colonel,
Deputy Director,
Local Govt. Sub Com.

/nlc.

4451

449

2 MAY Recd / 163

6A

TRANSLATION

Arrangements are in hand for the issue of a special award of honour (a ribbon) to be granted to "Volunteers of Liberty", who have belonged for an unbroken period of not less than three months, to one of the formations recognized by the National Committees of liberation, or who have been wounded in combat.

The ribbon is crimson -- as a ~~symbol~~^{symbol} of the volunteer spirit -- with colours of the national flag at either edge, and bearing^{ing} the letters " V L " in gilt in the centre.

The wearing of this ribbon requires a special authority and this will be issued, by ~~the~~ Ministry of War, Navy and Air for members of their respective services, and by ~~the~~^{the} Ministry of Occupied Italy for civilians who do not belong to the armed forces, and may be issued as a result of applications received from individuals eligible for the award, or on the recommendation of some competent party.

U-

4/250

64 X

Con provvedimento in corso di emanazione è stato istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti "Volontari della Libertà" che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi, ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale o che siano rimasti feriti in combattimento.

Il distintivo porta ai due lati i colori della bandiera nazionale e nel centro, sovrapposte, su un fondo cremisi - che ricorda la tradizione volontaristica - le lettere V.L., in metallo dorato.

Per fregiarsi del distintivo occorre apposita autorizzazione che sarà rilasciata dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e di quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate, previo inoltro della domanda da parte degli aventi diritto ovvero di proposte degli Enti interessati.

uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti " Volontari della Libertà " che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi, ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale o che siano rimasti feriti in combattimento.

Il distintivo porta ai due lati i colori della bandiera nazionale e nel centro, sovrapposte, su un fondo cremisi - che ricorda la tradizione volontaristica - le lettere V.L., in metallo dorato.

Per fregiarsi del distintivo occorre apposita autorizzazione che sarà rilasciata dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e di quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate, previo inoltro della domanda da parte degli aventi diritto ovvero di proposte degli Enti interessati.

6779

REAR OFFICE ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

Telephone 439084 Ext 620

3 May 1945

Ref : 121/6/PAT
Subject : Patriot Medal.
To : 15 Army Group, G-5 Section

- 3A
1. A Decree instituting a special emblem for Patriots who have taken part in the armed fight against the Germans and Fascists has been agreed upon by the Cabinet and only awaits the signature of the Lieutenant General of the Realm.
 2. The Decree stipulates that the emblem will be paid for by the State and will be presented free of all charge to those patriots who for not less than three months, without a break, have belonged to formations recognized by the G.L.N. or who have been wounded in action.
 3. The emblem, as shown in the attached drawing ~~4#B~~ will be worn on the left breast and will consist of a ribbon thirty-seven millimetres wide coloured "rosso sofferino" with the national colours on the outside vertical edges. Fixed to the middle of the ribbon will be the letters V.L. (Volontari della Libertà) in gilt metal.
 4. The Decree further stipulates that special authority is necessary for the wearing of this emblem, which will be issued by the Ministries of War, Navy and Air for their respective personnel and by the Ministry of Occupied Italy for civilians not belonging to the Armed Forces.
 5. It will be necessary to investigate each claim for this award which will take time. This should be done according to the normal Italian Government procedure in order that the issue of the ribbon may be effective.
 6. A poster will be issued by the Ministry of Occupied Italy stating who is entitled to the award and giving full particulars as to how it will be issued. These posters will be sent to every centre.
 7. Meanwhile daily endeavours are being made by this office to hurry the Government over the production of the ribbon, and to get the decree made law.

4448

- 2 -

8.

It is suggested that as an interim measure the ribbon should be issued to Patriot Leaders only; this would only require a small amount of ribbon and no lengthy investigations as to eligibility would be necessary. The Italian Government could make the general issue at a later date.

R.R.C.

R.R. CRIPPS,
Colonel,
Director,
Local Govt. Sub Com.

4447

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIOTS BRANCH

Ref : 121/6/PAT
Subject : Patriot Ribbon.
To : HQ 15 Army Group, G-5 Section.
(Attention Lt Col Percell).

2 May 1945.

1. A sketch of the proposed Patriot Ribbon is forwarded herewith.

F. CRAIG,
Lt Colonel,
D/Director,
Local Govt. Sub Com.

/cm

4446

347

Published Gazzetta Ufficiale 21 of
7 July, folio 10th

HERBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Vicegovernatore Generale del Regno

In virtue of the authority upon us bestowed:

Seen the decree of the Lieutenant of the Realm 12 December

1944. No. 395.

Having considered it opportune to grant to the patriot
"Volunteers of Liberty", a special insignia of honour, in acknowledgement
of the merits acquired by them in the service of the Nation, during the
fight against Germany and Fascism.

Seen Art 5 of the decree of the Lieutenant of the Realm
25 June 1944, No. 151.

Seen etc

4445

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Lieutenant General of the Realm.

In virtue of the authority upon us bestowed:

Seen the decree of the Lieutenant of the Realm of 12 December 1945 No 395
Seen the decision reached in the meeting held on 18 January last by the
Council of Ministers, where amongst other things, it was decided to grant
a special sign of honour in acknowledgment of the merits acquired by the
Patriot "Volunteers of Liberty" towards the Nation in the fight against
Germans and Fascists;

Seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm of 1 February
1945, No 58;

Upon the recommendation of the Minister Secretary of State for Occupied
Italy, in agreement with the Ministers for the Treasury, of War, of the
Navy and of Air;

We have decreed and decree the following:

ART. 1.

A special emblem of honour is instituted which the patriots "Volunteers
of Liberty" who have taken part in the armed fight against the Germans
and the Fascists, will be allowed to wear.

ART. 2.

The emblem will be ~~used~~ ^{at the cost of the State} for by the administration of the State and
granted free of all charges to those patriots who for no less than three

Seen the decree of the Lieutenant of the Realm of 12 December 1945 No 395
Seen the decision reached in the meeting held on 13 January last by the
Council of Ministers, where amongst other things, it was decided to grant
a special sign of honour in acknowledgment of the merits acquired by the
Patriot "Volunteers of Liberty" towards the Nation in the fight against
Germans and Fascists;

Seen the legislative decree of the Lieutenant of the Realm of 1 February
1945, No 58;

Upon the recommendation of the Minister Secretary of State for Occupied
Italy, in agreement with the Ministers for the Treasury, of War, of the
Navy and of Air;

We have decreed and decree the following:

ART. 1.

A special emblem of honour is instituted which the patriots "Volunteers
of Liberty" who have taken part in the armed fight against the Germans
and the Fascists, will be allowed to wear.

ART. 2.

The emblem will be ~~granted~~ ^{at the cost of the State} for by the administration of the State and
granted free of all charges to those patriots who for not less than three
months, without interruption, belonged to formations recognized by the
C.L.N. or who have been wounded in action.

ART. 3.

The emblem, as shown in the drawing enclosed with this decree, will be worn on the left breast ~~the cross~~ and will consist of a ribbon thirty seven millimeters wide "red soldierino" with the national colours at the outside vertical edges.

On the ribbon, in the middle the letters "V.I." in gilded metal, will be attached.

ART. 4.

To be allowed to wear this emblem ~~dis~~ a special authority is necessary which will be issued by the Ministry of War, Navy and Air for their respective personnel, and by the Ministry of Occupied Italy for civilians not belonging to the Armed Forces.

We order that the present decree bearing the seal of the State, shall be inserted in the official collection of the Laws and Decrees of the Kingdom of Italy, ordering all whom it may concern to enforce it and have it enforced.

Given in

vertical edges.

On the ribbon, in the middle the letters "V.I." in gilt metal, will be attached.

ART. 4.

To be allowed to wear this emblem ~~is~~ a special authority is necessary which will be issued by the Ministry of War, Navy and Air for their respective personnel, and by the Ministry of Occupied Italy for civilians not belonging to the Armed Forces.

We order that the present decree bearing the seal of the State, shall be inserted in the official collection of the Laws and Decrees of the Kingdom of Italy, ordering all whom it may concern to enforce it and have it enforced.

Given in.

3B

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944 n.395;

Vista la deliberazione presa nella riunione del 18 gennaio u.s. dal Consiglio dei Ministri, con la quale, in riconoscimento delle benemerenze acquistate verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi ed i fascisti, dai patrioti "Volontari della Libertà", si stabiliva, fra l'altro, di accordare ad essi uno speciale distintivo di onore;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.58;
Sulla proposta dal Ministro Segretario di Stato dell'Italia Occupata, di concerto coi Ministri del Tesoro, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti "Volontari della Libertà" che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

ART.2

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi, ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.

ART.3

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di trentasette millimetri di color "rosso solferino" bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali.
Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V.L. in metallo decorato.

ART.4

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a

4412

VL

EXTRACT from Minutes of Meeting 7 March 1945
P. 20 of 141/3/PAT

Mr. Scoccimarro was asked how the matter concerning the memorial medal to the patriots stood. He gave assurance that the matter was receiving careful attention and it could be expected that the medal would be approved in the near future. Requested he also said he would make a statement about it which would be transmitted to AC. HQ. Patriots Branch.

1A

EXTRACT FROM 15 ARMY GROUP LETTER G5/12/2A
OF 17 FEB 45, F 25 of 163/PAT

It is realized that the Italian Government is free to decide its own system of reward, but it is suggested that you may feel inclined to ask the Italian Government to emphasize in all publicity the honour of receiving the "Partisan Medal" and if possible play down the 500 lire dispersal bonus.

EXTRACT FROM OUR LETTER 121/6/PAT OF 26 FEB
TO 15 ARMY GROUP, F 27 of 121/6.

The question of the "Patriot Medal" is being investigated.

EXTRACT FROM MEMORANDUM FOR COL CRAIG FROM
COL FAVA DATED 26 FEB 45.

It is thought that screening will have to be done very carefully, because the certification as a Patriot will constitute a definite entitlement to pensions, gratuities and compensations which must be duly approved by the administrative bodies of the Italian State.

Unless the screening is completely efficient, the award of such a decoration would lead to the same abuses as have occurred in connection with the Alexander Certificates, which have often been obtained by individuals of doubtful entitlement.

0 1 4 2